

Regolamento per la disciplina dei contratti rientranti nei settori speciali di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea

ai sensi del d. Lgs. 30.03.2023, n. 36

REVISIONI	DATA
00	12.07.2023

1. **PREMESSE E AMBITO DI APPLICAZIONE**

- 1.1 Viacqua s.p.a. ("**Viacqua**") è una società a totale partecipazione pubblica, che gestisce il servizio idrico integrato in 68 comuni della Provincia di Vicenza e che, ai fini dell'individuazione delle norme applicabili in materia di contratti pubblici, agisce nell'ambito del settore speciale dell'acqua quale impresa pubblica, come definita dall'art. 1, comma 1, lett. f) dell'Allegato I.1 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 ("**Codice**").
- 1.2 Ai sensi dell'art. 50, comma 5 del Codice, il presente regolamento ("**Regolamento**") definisce e disciplina i principi, i criteri e le procedure che Viacqua intende adottare e applicare per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea previste dall'art. 14 del Codice, rientranti nell'ambito del settore speciale dell'acqua, individuato dall'art. 148 del Codice, fermo restando che è sempre facoltà di Viacqua ricorrere alle procedure ordinarie (aperta o ristretta) previste per i settori speciali sopra soglia comunitaria, nel caso in cui ritenga opportuno assicurare un maggiore confronto concorrenziale.
- 1.3 La disciplina del Regolamento è adottata in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti e nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato, di buona fede e di tutela dell'affidamento, di conservazione dell'equilibrio contrattuale, di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, enunciati dal Titolo I, Parte I del Libro I del Codice.
- 1.4 Il Regolamento non si applica all'affidamento dei contratti pubblici che, pur presentando i presupposti per essere soggetti all'applicazione del Regolamento, sono caratterizzati altresì da un interesse transfrontaliero certo. Pertanto, prima di procedere a un affidamento in base al Regolamento, Viacqua svolge una valutazione specifica al fine di stabilire se il contratto da affidare presenta interesse per operatori economici stabiliti in altri Stati, tenendo in considerazione:
- (i) l'oggetto dell'appalto;
 - (ii) il suo importo stimato;
 - (iii) le caratteristiche tecniche dell'appalto;
 - (iv) le particolari caratteristiche del settore merceologico in questione;
 - (v) il luogo geografico di esecuzione dell'appalto.
- 1.5 Per l'affidamento di contratti pubblici che presentano un interesse transfrontaliero certo, Viacqua applica le procedure di scelta del contraente previste per i contratti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea.

2. **PROCEDURE TELEMATICHE**

- 2.1 In conformità agli artt. 25 e 26 del Codice, Viacqua utilizza la piattaforma di approvvigionamento digitale messa a disposizione da Viveracqua s.c. a r.l. per l'espletamento delle procedure di gara, raggiungibile al sito *web* <https://viveracquaprocedure.com>.
- 2.2 Le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono espletati interamente attraverso il supporto di strumenti informatici e secondo le modalità descritte nel manuale tecnico della piattaforma.

3. **DISPOSIZIONI GENERALI**

- 3.1 È vietato procedere al frazionamento artificioso delle prestazioni e degli importi oggetto di affidamento al fine di eludere l'osservanza delle norme del Codice e del Regolamento e/o per sottoporre alla disciplina prevista dal Regolamento anche gli affidamenti di importo superiore alle soglie indicate dall'art. 14 del Codice. A questo fine, la determinazione dell'importo stimato dell'affidamento deve avvenire in conformità con l'art. 14, commi 4 e seguenti del Codice, tenendo anche conto di qualsiasi forma di opzione e proroga.

3.2 Per ogni procedura di affidamento svolta ai sensi del Regolamento, Viacqua individua un Responsabile Unico del Progetto ("**RUP**"), in conformità alle previsioni del vigente regolamento aziendale.

3.3 Nel caso in cui il personale di Viacqua sia idoneo per eseguire un'attività che altrimenti dovrebbe formare oggetto di affidamento a operatori economici, tale attività è svolta da Viacqua in amministrazione diretta, con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio, sotto la direzione del RUP. Per l'acquisto o il noleggio dei mezzi necessari alla realizzazione dell'intervento in amministrazione diretta si applicano le procedure del Regolamento, individuate in base al valore dell'affidamento.

4. **MODALITÀ DI AFFIDAMENTO**

4.1 L'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento può essere effettuato con le seguenti modalità:

- (i) per lavori di importo pari o inferiore a 300.000 euro, mediante affidamento diretto, fermo restando quanto previsto al successivo art. 5;
- (ii) per servizi e forniture, esclusi i servizi di ingegneria e architettura, di importo pari o inferiore a 200.000 euro, mediante affidamento diretto, fermo restando quanto previsto al successivo art. 5;
- (iii) per servizi di ingegneria e architettura, di importo pari o inferiore a 140.000 euro, mediante affidamento diretto, fermo restando quanto previsto al successivo art. 5;
- (iv) per servizi e forniture di importo superiore a 200.000, compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo superiore a 140.000 euro, e inferiore alle soglie indicate dall'art. 14 del Codice, mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con consultazione di almeno 5 operatori economici ove esistenti, individuati mediante consultazione dell'Albo Fornitori di Viveracqua oppure sulla base di indagini di mercato nei termini di cui al punto 6.5 del Regolamento. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.
- (v) per lavori di importo superiore a 300.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro, mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati mediante consultazione dell'Albo Fornitori di Viveracqua oppure sulla base di indagini di mercato nei termini di cui al punto 6.5 del Regolamento. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.
- (vi) per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro e inferiore alle soglie indicate dall'art. 14 del Codice, mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, con consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, individuati mediante consultazione dell'Albo Fornitori di Viveracqua oppure sulla base di indagini di mercato nei termini di cui al punto 6.5 del Regolamento. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

4.2 Viacqua può aumentare il numero minimo di operatori da invitare di cui al precedente punto 4.1., laddove, in ragione dell'oggetto, dell'importo, delle caratteristiche e dell'area geografica dell'affidamento, ritenga opportuno assicurare un maggiore confronto concorrenziale.

5. **DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI AFFIDAMENTI DIRETTI**

5.1 In presenza dei presupposti indicati agli artt. 4.1(i), 4.1(ii) e 4.1(iii) del Regolamento per procedere all'affidamento diretto di contratti pubblici, il RUP procede anche mediante consultazione di un unico operatore economico, indicando adeguata motivazione al riguardo nella determina a contrarre.

5.2 La determina a contrarre contiene:

- (i) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il codice CIG;
- (ii) l'importo presunto della spesa;
- (iii) le cause che hanno determinato la necessità della richiesta;
- (iv) la motivazione relativa all'assenza di un interesse transfrontaliero certo con riferimento al contratto da affidare;
- (v) le modalità con le quali è stato individuato l'operatore economico affidatario;
- (vi) il termine di presentazione del preventivo, se chiesto, ovvero il contraente, unitamente alle ragioni che della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico - finanziaria e tecnico - professionale;
- (vii) il periodo (espresso in giorni) di validità minima del preventivo, se chiesto;
- (viii) l'indicazione dei termini per l'esecuzione della prestazione;
- (ix) l'obbligo di riportare nel preventivo la dichiarazione dell'operatore economico attestante l'impegno ad assumersi tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali della richiesta di preventivo;
- (x) l'indicazione dei termini di pagamento, se diversi dalla prassi aziendale;
- (xi) l'obbligo per l'operatore economico di dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice prima dell'affidamento del contratto.

5.3 Per affidamenti di importo inferiore a 20.000 euro, Viacqua procede in modo diretto anche senza particolari formalità, senza onere di motivazione e senza utilizzare la piattaforma di approvvigionamento digitale.

5.4 In tutti i casi di affidamento diretto, il contratto può essere stipulato secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, attraverso le quali Viacqua predispone l'ordinazione dei lavori, beni o servizi necessari.

6. **DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE PROCEDURE NEGOZiate**

6.1 Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 4.1(iv),4.1(v) e 4.1(vi) del Regolamento, il RUP consulta gli operatori economici individuati, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

6.2 L'avvio della procedura negoziata avviene con determina a contrarre, adottata dal competente organo di Viacqua. La determina a contrarre deve contenere almeno i seguenti elementi:

- (i) l'oggetto del contratto e le relative caratteristiche tecniche;
- (ii) l'importo presunto della spesa;
- (iii) la procedura utilizzata e il relativo criterio di aggiudicazione;
- (iv) la motivazione relativa all'assenza di un interesse transfrontaliero certo con riferimento al contratto da affidare;

- (v) il numero massimo di operatori economici che saranno invitati alla procedura negoziata, oppure l'indicazione che tutti gli operatori economici interessati in possesso dei necessari requisiti di qualificazione saranno invitati alla procedura negoziata;
- (vi) le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, a scelta fra la consultazione dell'Albo Fornitori o l'avvio di indagini di mercato;
- (vii) i criteri utilizzati per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata fra quelli iscritti all'Albo Fornitori o fra quelli che hanno manifestato il proprio interesse nell'ambito dell'indagine di mercato;
- (viii) la nomina del RUP;
- (ix) l'eventuale richiesta della garanzia provvisoria e la relativa motivazione, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento;
- (x) l'approvazione degli atti di gara, in particolare dello schema di contratto e del capitolato tecnico allegati, se predisposti.

6.3 I criteri indicati all'art. 6.2(vii) devono essere oggettivi e coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento nonché con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza e sono indicati da Viacqua nella determina a contrarre, fermo restando che il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali che comportano per Viacqua oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura.

6.4 In attuazione del principio del risultato, di cui all'art. 1 del codice, e del principio dell'accesso al mercato, di cui all'art. 3 del codice, ove il numero degli operatori economici qualificati nella corrispondente categoria di interesse dell'albo sia superiore a 30, i criteri per la selezione dei fornitori qualificati da invitare alla procedura, nel numero minimo di cui all'articolo 4, possono essere il sorteggio casuale generalizzato ed il sorteggio casuale differenziato di cui all'art. 2.7 del regolamento Viveracqua per l'istituzione e la gestione di un albo dei fornitori. Dal momento che Viacqua opera nel settore speciale previsto dall'art. 148 del Codice, in presenza dei suddetti presupposti, gli affidamenti rientrano nei casi eccezionali che comportano oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura e che consentono di utilizzare il sorteggio dei nominativi degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, o altri metodi di estrazione casuale consentiti dalla piattaforma telematica.

6.5 Per la consultazione degli operatori economici tramite Albo Fornitori, si applica il Regolamento Albo Fornitori.

6.6 Il RUP avvia le indagini di mercato qualora:

- (i) nell'Albo Fornitori non sia prevista la categoria merceologica oggetto della procedura negoziata oppure, sebbene presente, la stessa risulti troppo generica;
- (ii) il numero di operatori economici qualificati nell'Albo Fornitori è inferiore al numero minimo indicati agli artt. 4.1(iii), 4.1(iv) e 4.1(v) che precedono, ovvero, non è ritenuto dal RUP adeguato in ragione dell'oggetto, dell'importo, delle caratteristiche, dell'affidamento.

Al fine di svolgere le indagini di mercato, il RUP pubblica un avviso sull'albo pretorio di Viacqua per un tempo congruo, ovvero consulta il Registro delle Imprese delle Camere di Commercio, i registri e albi tenuti da Ordini professionali, oppure il casellario ANAC (Sezione A) e svolge ricerche anche sul *web*.

6.7 L'avviso di indagine di mercato deve contenere almeno i seguenti elementi:

- (i) il valore del contratto da affidare;

- (ii) gli elementi essenziali del contratto da affidare;
- (iii) i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale necessari per partecipare alla procedura negoziata;
- (iv) il criterio di aggiudicazione della procedura negoziata;
- (v) il numero di operatori economici che saranno invitati alla procedura negoziata, oppure l'indicazione che tutti gli operatori economici interessati in possesso dei necessari requisiti di qualificazione saranno invitati alla procedura negoziata;
- (vi) i criteri utilizzati per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, stabiliti in conformità all'art. 6.3.

6.8 Nell'ambito delle procedure negoziate svolte in conformità al Regolamento, Viacqua si riserva di procedere all'esame delle offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, applicando la c.d. inversione procedimentale prevista dall'art. 107, comma 3 e dall'art. 167, comma 1, lett. h) del Codice.

6.9 La lettera di invito a partecipare alla procedura negoziata deve contenere i seguenti elementi minimi:

- (i) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e l'importo complessivo stimato;
- (ii) i requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale per la partecipazione alla gara;
- (iii) il termine di presentazione dell'offerta e il periodo di validità della stessa;
- (iv) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- (v) il criterio di aggiudicazione prescelto tra quello del prezzo più basso e quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- (vi) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- (vii) l'eventuale richiesta di garanzie, come previsto dall'art. 10 del Regolamento;
- (viii) il nominativo del RUP;
- (ix) il contratto collettivo di lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto;
- (x) l'indicazione della possibilità di utilizzare la c.d. inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 6.7;
- (xi) i riferimenti allo schema di contratto e al capitolato tecnico allegati, se predisposti.

6.10 La procedura negoziata deve concludersi entro i seguenti termini decorrenti dalla data di invio delle lettere di invito:

- (i) in caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quattro mesi;
- (ii) in caso di utilizzo del criterio del minor prezzo, tre mesi.

6.11 A meno che non sia necessario applicare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 2 del Codice e/o che non sia opportuno valutare particolari elementi qualitativi per l'individuazione dell'aggiudicatario, sarà applicato il criterio del prezzo più basso.

- 6.12 Il seggio di gara, anche in composizione monocratica, o la commissione giudicatrice, in caso di gara aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, predispone la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala e la trasmette all'organo di Viacqua competente per l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, che, previo esito positivo della verifica circa il possesso dei requisiti da parte del RUP, adotta il provvedimento di aggiudicazione immediatamente efficace.
- 6.13 All'esito della procedura negoziata, il contratto di appalto verrà stipulato in modalità elettronica secondo lo schema allegato alla lettera di invito.
- 6.14 In tutte le procedure negoziate, il contratto può essere stipulato secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, attraverso le quali Viacqua predispone l'ordinazione dei lavori, beni o servizi necessari.
- 6.15 Ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. d) del Codice, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipulazione del contratto (c.d. "*stand still*").

7. **COMMISSIONE GIUDICATRICE**

- 7.1 Nel caso in cui la procedura di gara sia aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le offerte tecniche presentate dagli operatori invitati saranno esaminate e valutate da una commissione giudicatrice composta da tre membri esperti nella materia oggetto del contratto da affidare.
- 7.2 L'organo di Viacqua competente individua i membri della commissione giudicatrice come segue:
- (i) il presidente può essere il RUP oppure un dirigente di Viacqua o, in caso di carenza di organico, un dipendente, anche appartenente alle società consorziate di Viveracqua, che abbia le necessarie competenze;
 - (ii) i commissari sono individuati tra i dipendenti di Viacqua o delle società sue consorziate appartenenti al settore tecnico/amministrativo competente per il contratto da affidare. Il ruolo di commissario può essere ricoperto dal RUP, nel caso in cui non sia individuato quale presidente.
- 7.3 Non possono essere nominati presidente o componente della commissione giudicatrice coloro che:
- (i) nel biennio precedente all'indizione della procedura di gara sono stati componenti di organi di vertice di Viacqua;
 - (ii) sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
 - (iii) si trovano nelle fattispecie di astensione obbligatoria stabilite dall'art 51 del codice di procedura civile.

A tal fine è necessario che, all'atto dell'accettazione della nomina, il presidente e i commissari rendano idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa l'insussistenza delle situazioni indicate dal presente comma.

- 7.4 Il presidente convoca la prima riunione della commissione giudicatrice, che in tale seduta accerta la regolarità della propria costituzione e l'insussistenza delle ipotesi previste dall'art. 7.4.
- 7.5 La commissione giudicatrice assume le proprie decisioni a maggioranza, redigendo apposito verbale.
- 7.6 Per lo svolgimento delle operazioni di valutazione delle offerte non è necessaria la contemporanea presenza di tutti i commissari nel medesimo luogo, in quanto la commissione giudicatrice può operare a distanza avvalendosi di procedure telematiche che consentano la salvaguardia della riservatezza delle comunicazioni.

7.7 Una volta terminate le operazioni di valutazione delle offerte, la commissione giudicatrice trasmette gli atti al RUP che, attraverso il seggio di gara, procede ai successivi adempimenti della procedura di gara.

8. **VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI**

8.1 Prima dell'affidamento di un contratto pubblico, l'organo di Viacqua competente a disporre l'affidamento diretto o l'aggiudicazione della procedura negoziata deve verificare il possesso dei requisiti generali di partecipazione e dei requisiti di qualificazione da parte dell'operatore economico affidatario per il tramite del RUP.

8.2 In caso di procedura negoziata, la verifica del possesso dei requisiti da parte dell'offerente individuato all'esito della gara deve avvenire prima dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione, che è pertanto immediatamente efficace.

8.3 La verifica del possesso dei requisiti avviene tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico e, per le informazioni non presenti in tale sistema informatico, con le modalità tradizionali.

8.4 Per gli affidamenti diretti di contratti di importo fino a 40.000,00 euro, la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dagli affidatari in merito al possesso dei requisiti viene effettuata solo per le dichiarazioni individuate mediante sorteggio.

8.5 Qualora la verifica accerti la carenza del possesso dei requisiti generali di partecipazione e/o dei requisiti di qualificazione, Viacqua dispone:

- (i) la risoluzione del contratto, ove già stipulato;
- (ii) l'escussione della eventuale garanzia definitiva, ove richiesta, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno patito;
- (iii) la comunicazione all'ANAC;
- (iv) la sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici indette da Viacqua, per un periodo da uno a dodici mesi, secondo la gravità dell'omissione/falsità dichiarativa commessa dall'operatore economico, decorrenti dall'adozione del provvedimento.

9. **VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA**

9.1 Nel caso in cui la migliore offerta ammessa in gara presenti elementi specifici in base ai quali appaia anormalmente bassa, Viacqua può procedere alla verifica della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta in questione.

9.2 Il RUP, anche con il supporto della commissione giudicatrice, svolge la verifica prevista all'art. 10.1, individuando discrezionalmente gli elementi specifici da tenere in considerazione, ivi inclusi i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

9.3 In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa, Viacqua chiede per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.

10. **GARANZIE**

10.1 Per le procedure di affidamento previste dal Regolamento, Viacqua non chiede agli operatori economici di presentare la garanzia provvisoria prevista dall'art. 106 del Codice, salvo che sussistano particolari esigenze connesse alla tipologia e specificità della procedura di gara, da indicare nella determina a contrarre con adeguata motivazione.

- 10.2 La garanzia definitiva prevista dall'art. 117 del Codice deve essere costituita nelle forme e con le modalità indicate nella lettera di invito, anche in relazione al caso in cui Viacqua operi in veste di centrale di committenza con stipulazione dei contratti da parte delle società consorziate e al caso in cui sia affidato un accordo quadro o un contratto di durata con una o più opzioni di rinnovo per ulteriori periodi (o con clausole analoghe) e/o con stipulazione di più contratti applicativi.
- 10.3 In casi adeguatamente motivati nella determina a contrarre, Viacqua può prevedere che l'aggiudicatario non debba presentare la garanzia definitiva. La garanzia definitiva non è in ogni caso richiesta per gli affidamenti diretti, salva specifica motivazione.
11. **PUBBLICAZIONI E TRASPARENZA**
- 11.1 Le procedure disciplinate dal Regolamento sono eseguite nel rispetto del principio della massima trasparenza, della parità di trattamento e della concorrenza tra gli operatori economici, contemperati con l'efficienza dell'azione di Viacqua.
- 11.2 Ogni affidamento deve essere registrato al Sistema informativo di monitoraggio gara dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione, con attribuzione del Codice Identificativo Gara – CIG – e, ove previsto, deve essere registrata nel sistema di Monitoraggio degli investimenti pubblici – MIP/CUP, con attribuzione del Codice Unico di Progetto – CUP. Tali codici dovranno essere riportati sia sulla documentazione amministrativa sia su quella contabile inerente l'affidamento.
- 11.3 L'esito delle procedure di affidamento previste dal Regolamento è pubblicato sul sito internet di Viacqua, nell'area società trasparente, mediante avviso di aggiudicazione, contenente altresì l'elenco dei soggetti invitati alla procedura negoziata aggiudicata.
12. **DISPOSIZIONI FINALI**
- 12.1 Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione ed è pubblicato sul sito internet di Viacqua.